

Condizioni Generali di Licenza Streaming e Download per le utilizzazioni online delle Opere Musicali del Repertorio di SIAE

AVVERTENZA

**QUESTA PROPOSTA CONTRATTUALE È VALIDA PER TUTTO IL PERIODO IN CUI ESSA RIMANE PUBBLICATA
NEL SITO DI SIAE E DEVE ESSERE ACCETTATA AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA**

**N.B. La licenza diviene efficace solo a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del
contraente**

Art.1 Definizioni

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni, sia al singolare che al plurale:

a) Per “**Abbonamento**” si intendono i modelli di business che prevedono il pagamento da parte degli Utenti di un canone (anche sotto forma di carte a scalare prepagate, quote associative, contributi di qualsiasi genere o simili) per usufruire del Servizio.

b) Per “**Apparecchio di riproduzione**” si intende qualsiasi apparecchiatura o dispositivo equivalente, attualmente esistente o inventato in futuro, su cui possono essere riprodotti, in via temporanea o permanente, file contenenti Opere Musicali.

c) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su PC, tablet, smart TV o altri dispositivi analoghi, con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, Servizi o strumenti selezionabili tramite interfaccia su richiesta dell'Utente.

d) Per “**Archivio**” si intende l'insieme delle fissazioni dei contenuti messi a disposizione del pubblico, conservato sotto la responsabilità e il controllo del Licenziatario.

e) Per “**Bundle**” si intende la messa a disposizione degli Utenti delle Opere Musicali, in aggiunta o in abbinamento a prodotti o servizi di natura diversa, quali traffico dati, SMS, ecc., a fronte del pagamento di una somma settimanale, mensile o comunque periodica.

f) Per “**Contatto**” si intende l'Utente (ovvero il visitatore unico) che accede all'Evento, con o senza pagamento di un corrispettivo.

g) Per “**Content Provider**” o “**Digital Service Provider**” si intende l'ultimo soggetto (persona fisica o giuridica) nella catena di trasmissione all'Utente, effettivamente responsabile della scelta dei contenuti e della loro messa a disposizione del pubblico sotto il proprio marchio. Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che da parte o presso o con la collaborazione di questo soggetto, possono essere forniti e sottoposti a controllo tutti i dati necessari per l'applicazione di questa Licenza e relativi in particolare all'identificazione delle Opere, al numero delle utilizzazioni e alle eventuali entrate generate dal Sito o Servizio. Resta altresì inteso che un semplice trasporto di dati (mère conduite) e/o la sola fornitura dei mezzi tecnici necessari per consentire o effettuare una comunicazione telematica (ad esempio servizi di hosting o di realizzazione e manutenzione del Sito o Servizio) non costituisce di per sé attività tale da attribuire la qualifica di Content Provider.

h) Per “**Digital Delivery**” si intende una forma di Download che permette di mettere a disposizione, da parte di autori, editori, artisti e produttori fonografici, file contenenti Opere Musicali a titolo promozionale gratuito, soltanto ai seguenti destinatari:

- emittenti radiofoniche, ai fini della programmazione delle Opere Musicali;
- emittenti Web Radio, ai fini della programmazione delle Opere Musicali;
- DJ, ai fini della programmazione delle Opere Musicali nel corso delle esecuzioni nei locali pubblici;
- giornalisti, a cui viene consentito lo scaricamento delle Opere Musicali per proporre una recensione sui mezzi di informazione, con divieto di usi ulteriori diversi da quello personale;
- bloggers, a cui viene consentito lo scaricamento delle Opere Musicali per proporre una recensione sui loro blog;
- agenzie pubblicitarie, per l'attività di promozione dell'utilizzo delle Opere Musicali.

L'invio può avvenire attraverso e-mail oppure attraverso apposita area riservata del Sito del Licenziatario, con identificazione dell'utente mediante password.

i) Per “**Download**” o “**Downloading**” si intende una tecnica di fruizione online di contenuti che consente agli Utenti di trasferire un file musicale audio o video contenente un'Opera Musicale su un dispositivo o su un altro Apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet per il successivo ascolto o la visione da tali fonti, a pagamento o gratuitamente, in via permanente o per la durata dell'Abbonamento o dell'account dell'Utente stesso, con o senza la possibilità di ascolto o visione nel corso del Download.

j) Per “**Evento**” si intende un'attività di messa a disposizione in diretta di Opere Musicali in Streaming, per periodi di tempo limitati e in modalità non continuativa, a titolo gratuito o a pagamento.

k) Per “**Introiti Lordi**” si intendono le seguenti tipologie di entrate del Licenziatario, per l'accesso e l'utilizzo del Repertorio Musica di SIAE sul Sito o Servizio per il periodo di riferimento o per l'Evento, al lordo di qualsiasi deduzione e al netto dell'IVA:

- i) i corrispettivi, pagati dagli Utenti per l'accesso o la fruizione (a Transazione e/o in Abbonamento) del Sito o Servizio;
- ii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di Pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Sito o Servizio;
- iii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione e gli utilizzi all'interno del Sito o Servizio è utilizzato il Repertorio Musica di SIAE;
- iv) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità del Sito o Servizio ai fini della sua offerta al pubblico in Bundle con i loro prodotti o servizi;
- v) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Sito o Servizio (baratto, scambio merci o simili);
- vi) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di Utenti di accedere gratuitamente al Sito o Servizio;
- vii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario per autorizzare il collegamento di siti o servizi di terzi al Sito o Servizio e/o per la fornitura a terzi di contenuti disponibili sul Sito e/o Servizio del Licenziatario, nel cui ambito sia utilizzato il Repertorio Musica di SIAE, quale, a mero titolo di esempio, YouTube o altra piattaforma OTT;
- viii) ogni altro compenso derivante da, o collegato al Repertorio Musica di SIAE presente nel Sito o Servizio, o non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di revenue sharing ovvero condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).
- l) Per "**Legge sul diritto d'autore**" o "**L.D.A.**" si intende la legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e ogni sua successiva modificazione e integrazione.
- m) Per "**Licenza**" si intende la presente Licenza e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.
- n) Per "**Licenziatario**" si intende il titolare di questa Licenza, nella sua qualità di Content Provider o di responsabile del Sito o Servizio.
- o) Per "**Link**" si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato tra il Sito e i siti di terzi in grado di consentire agli Utenti di avere accesso a file contenenti Opere Musicali. A titolo esemplificativo si considerano compresi in questa definizione il link semplice, il deep link, l'inline link, l'embed, il frame e l'inline frame. Non si considerano compresi in questa nozione i collegamenti generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale, per la cui offerta sono conclusi distinti accordi.
- p) Per "**Opere Musicali**", "**Opere**" o "**Brani Musicali**" si intendono le composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; le composizioni musicali, con o senza parole, inserite nell'opera cinematografica o assimilata; i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.
- q) Per "**OTT**" o "**Over-the-top**" si intendono le piattaforme che diffondono contenuti e/o servizi direttamente via Internet, accessibili attraverso una molteplicità di device senza la mediazione, l'influenza o il controllo da parte dei gestori di rete. La piattaforma OTT può essere utilizzata per lo Streaming o il Download del contenuto desiderato in qualsiasi momento, ovunque e con ogni device abilitato a Internet. Il contenuto viene fornito in base al paese di destinazione.
- r) Per "**Pagina Web**" si intende un insieme di file collegati di testi, suoni, immagini fisse e immagini in movimento, organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza dal Sito Web e visualizzati dall'Utente mediante browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.
- s) Per "**Pagine viste al mese**" o "**PAVM**" si intende il numero medio di Pagine Web del Sito visitate dagli Utenti o di accessi al Servizio nel corso di un mese.
- t) Per "**Palinsesto**" si intende l'insieme di contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, predisposto dal Licenziatario e comunicato al pubblico come flusso continuo.
- u) Per "**Podcasting**" o "**Podcast**" si intende un contenuto audio in formato digitale, offerto in Streaming e/o Download, che incorpora una o più Opere Musicali. Il Podcast deve essere accessibile on demand, può essere ascoltato a titolo gratuito o a pagamento, sul Sito o Servizio del Licenziatario. Non deve essere consentita l'estrazione di singole Opere Musicali ai fini della loro fruizione. Il Podcast non deve contenere al suo interno Opere Musicali in numero superiore a 15

o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero file. Inoltre, la successione delle Opere Musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.

v) Per "**Preascolto**" o "**Prelistening**" oppure per "**Preview**" si intende una forma di Streaming che consente all'Utente di ascoltare oppure visionare su sua richiesta un frammento di un'Opera Musicale della durata massima di 45 secondi, senza possibilità di effettuare il Download di tale frammento.

w) Per "**Prezzo finale al pubblico**" si intende l'importo effettivamente pagato dall'Utente quale corrispettivo per il Download o lo Streaming di un'Opera Musicale appartenente al Repertorio di SIAE.

x) Per "**Pubblicità**" si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporata o associata al Sito o Servizio, sotto forma di banner, spot, promozioni, ecc., relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.

y) Per "**Servizi Ibridi**" si intende la messa a disposizione degli Utenti, in aggiunta alle Opere Musicali, di contenuti di altro genere (quali giochi, libri, notizie, ecc.).

z) Per "**Servizio**" si intende la messa a disposizione di Opere Musicali, tale da consentire all'Utente l'ascolto, la visione e/o la riproduzione nei termini previsti da questa Licenza, in qualsiasi formato, attraverso qualsiasi modalità e dispositivo, quali PC, tablet, Applicazione, connected TV, ecc.

aa) Per "**Servizio di flusso**" o "**Servizio lineare**" si intende l'accesso a un Palinsesto, senza la possibilità di selezionare a richiesta i singoli contenuti.

ab) Per "**Sito Web**" o "**Sito**" si intende un insieme di Pagine Web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un server Web, tramite la quale avviene la messa a disposizione degli utenti di Opere Musicali.

ac) Per "**Social Network**" o "**Social Media**" si intende un servizio informatico online che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, attraverso siti Internet e tecnologie che abilitano gli utenti all'interazione e alla condivisione di contenuti testuali, immagini, video e audio.

ad) Per "**Streaming**" si intende una tecnica di fruizione online di contenuti che consente agli Utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea, a pagamento o gratuitamente, un'Opera Musicale direttamente dal Sito o Servizio e senza che il Licenziatario consenta né la riproduzione dei file sull'hard disk di un Personal Computer o su un altro Apparecchio di riproduzione, né il successivo ascolto o visione da tali fonti. Il Download temporaneo ("Tethered Download") è equiparabile allo Streaming.

ae) Per "**Transazione**" si intende un'operazione attraverso la quale un Utente, dietro un singolo pagamento di un corrispettivo, può usufruire di una o più Opere tramite l'acquisizione di archivi fisici (Download) o tramite la prestazione di un servizio (Streaming). Si specifica che qualsiasi forma di Abbonamento è esclusa dalla definizione di Transazione.

af) Per "**Utente**" si intende colui che accede al Sito o Servizio, con o senza pagamento di un corrispettivo.

ag) Per "**Video on demand**" o "**VOD**" si intende una forma di Streaming o Download di singoli contenuti accessibili attraverso il Sito o Servizio, su richiesta dell'Utente, nel luogo e nel momento scelti individualmente, sulla base di un Archivio di contenuti selezionati dal Licenziatario.

ah) Per "**Web Radio**" si intende una forma di Streaming che mette a disposizione dell'Utente le Opere Musicali ai fini di una programmazione predefinita di flusso, con la possibilità eventualmente concessa all'Utente di interagire in maniera limitata con dei contenuti audio. Se i contenuti della Web Radio sono accessibili in modo concomitante e inalterato attraverso Apparecchi di riproduzione ovvero attraverso un'Applicazione che abilita all'ascolto della Web Radio, tali ulteriori utilizzazioni si intendono comprese in questa definizione. Rientra in tale definizione anche la ridiffusione online dei programmi di soggetti esercenti l'attività di emittenti radiofoniche via etere, via filo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta il Download dei file su alcun Apparecchio di riproduzione.

ai) Per "**Web TV**" si intende una forma di Streaming che mette a disposizione dell'Utente le Opere Musicali ai fini di una programmazione predefinita di flusso, senza possibilità per l'Utente stesso di richiedere la visione di una determinata Opera Musicale o di una successione di Opere Musicali a sua scelta e senza possibilità di interagire in alcun modo con le programmazioni offerte di contenuti costituiti da video musicali o filmati di vario genere. Se i contenuti della Web TV sono accessibili in modo concomitante e inalterato attraverso Apparecchi di riproduzione ovvero attraverso un'Applicazione che abilita alla visione della Web TV, tali ulteriori utilizzazioni si intendono comprese in questa definizione. Rientra in tale definizione anche la ridiffusione online dei programmi di soggetti esercenti l'attività di

emittenti televisive via etere, via filo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta il Download dei file su alcun Apparecchio di riproduzione.

Art. 2 ***Repertorio Musica di SIAE***

2.1 Il Repertorio Musica di SIAE include Opere o quote di tali Opere:

- i) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto;
- ii) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza;
- iii) nel rispetto dell'art. 180, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 e del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.

2.2 All'indirizzo siae.it/it/archivioOpere sono consultabili gli elenchi delle Opere del Repertorio di SIAE con indicazione dei relativi titolari dei diritti e l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi da SIAE.

2.3 Al sito www.siae.it sarà consentito al Licenziatario l'accesso a ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35.

Art. 3 ***Oggetto della Licenza***

3.1 Oggetto della Licenza sono i diritti di messa a disposizione del pubblico sulla rete Internet e sulle altre reti telematiche dello stesso tipo delle Opere o quote di Opere Musicali appartenenti al Repertorio di SIAE. La Licenza riguarda anche le applicazioni multimediali idonee a integrare audio e video e i servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall'Utente (on demand).

3.2 È espressamente esclusa dall'oggetto di questa Licenza l'utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE sotto forma di programmi radiofonici e televisivi trasmessi in via originaria da una emittente radiofonica o televisiva. Per tale utilizzazione deve essere sottoscritta separata e distinta licenza.

Art. 4 ***Riserva di collocamento ed esclusioni dal Repertorio***

4.1 Qualora SIAE riceva una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori, suoi associati e/o mandanti, relativamente a riserve di collocamento per alcune Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE, potrà inibire temporaneamente l'uso da parte del Licenziatario di tali Opere o quote di Opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza.

4.2 Qualora SIAE riceva una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori, suoi associati e/o mandanti, relativamente al ritiro del mandato per la gestione dei diritti online, l'utilizzo delle relative Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE non sarà più incluso nella presente Licenza.

4.3 L'archivio, costantemente aggiornato, contenente informazioni relative alle opere amministrate da SIAE, agli iscritti e alle Società estere con cui SIAE ha stipulato accordi di rappresentanza è consultabile ai sensi dell'art. 2.2 della presente Licenza.

Art. 5 ***Territori***

5.1 La Licenza è rilasciata da SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

5.2 La Licenza si estende altresì alla fornitura del Sito o Servizio a Utenti situati al di fuori di tali territori ai sensi del Regolamento EU 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

Art. 6 ***Diritti concessi***

6.1 Con questa Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e in considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 e successive modificazioni, nonché in base ai poteri di amministrazione che le sono stati conferiti dagli aventi diritto o in virtù di accordi di rappresentanza, SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario, alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

- a) registrare, direttamente o avvalendosi dell'attività di terzi, le Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE;

- b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE (c.d. uploading) a uso esclusivo della loro inclusione in uno dei Siti o Servizi oggetto di questa Licenza;
- c) mettere le Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE a disposizione del pubblico, per il solo uso privato e personale, a partire dal Sito o Servizio oggetto della Licenza, in maniera che ciascun Utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (diritto di comunicazione al pubblico);
- d) consentire agli Utenti di effettuare la riproduzione temporanea o permanente delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE, per il solo uso privato e personale (c.d. Tethered Download e Download).

6.2 Sulla base dei diritti concessi con questa Licenza è escluso che gli Utenti possano effettuare la riproduzione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE su supporti, apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo per un uso diverso da quello esclusivamente privato e personale.

6.3 La Licenza concessa al Licenziatario da SIAE non pregiudica in nessun modo l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (articoli 71-sexies e seguenti L.D.A.).

6.4 Fermi i diritti concessi con la presente Licenza, nel caso in cui il Licenziatario si avvalga per l'erogazione del Servizio di piattaforme di soggetti terzi sarà tenuto all'osservanza delle previsioni contenute nei Termini e Condizioni d'uso della piattaforma stessa e delle relative linee guida che potrebbero comportare limitazioni per l'utilizzo della musica.

Art. 7 ***Divieto di sub-licenza***

7.1 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con SIAE, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto, il contratto di Licenza si intenderà risolto, previa comunicazione di SIAE espressa nei termini di legge.

7.2 Il Licenziatario potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento del Sito o Servizio, a condizione di mantenere il pieno controllo di tutte le fasi dei servizi resi agli Utenti.

7.3 Il Licenziatario è tenuto a fornire per iscritto a SIAE l'elenco dei siti Web dei terzi, suoi partner e/o co-utilizzatori, che distribuiscono con il suo accordo il Servizio nei territori oggetto della Licenza. SIAE si riserva il diritto di rilasciare un'apposita, separata licenza ai siti Web che distribuiscono o offrono, gratuitamente o a pagamento, in tutto o in parte, il Servizio del Licenziatario, anche nel caso in cui esso sia assemblato o incluso all'interno di una serie di servizi.

Art. 8 ***Diritti esclusi***

8.1 Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore su repertori non amministrati da SIAE (anche pro quota su singole opere).

8.2 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A. Gli adattamenti tecnici delle Opere o di parti di esse, se e in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura e alla tipologia delle utilizzazioni online, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.

8.3 È escluso dal campo di applicazione di questa Licenza, e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato, il diritto di elaborazione di cui all'art. 18 L.D.A. Non sono quindi consentiti da questa Licenza gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle Opere Musicali del Repertorio di SIAE, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

8.4 Non sono compresi tra i diritti oggetto di questa Licenza, in quanto non amministrati da SIAE, i diritti spettanti:

- a) agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE e opere di altro genere, es. testi, film, immagini fisse o in movimento, ecc. (cosiddetto diritto di sincronizzazione);
- b) agli autori e agli editori musicali per la riproduzione grafica, la visualizzazione sul display del PC, il Download e la stampa dei testi letterari e delle note (spartiti o partiture) delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE, nonché per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke);

- c) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere (art. 46 L.D.A.).

8.5 Per tali diritti il Licenziatario è tenuto a ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari. Resta inteso che, qualora SIAE acquisisca dai titolari il mandato di amministrazione, in forma esclusiva o non esclusiva, dei diritti di cui sopra, ne darà comunicazione al Licenziatario, con l'indicazione delle relative modalità e condizioni di esercizio, compreso l'eventuale obbligo di preventiva approvazione degli aventi diritto.

8.6 Non sono compresi nell'oggetto di questa Licenza, in quanto non affidati alla tutela di SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, e in particolare quelli specificamente indicati di seguito e spettanti:

- a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco e di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni e di voci (articoli da 72 a 73-bis L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle loro registrazioni e/o fissazioni con qualsiasi procedimento effettuate;
- b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73 e 73-bis e da 80 a 85-bis L.D.A.);
- c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.);
- d) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art. 78-ter L.D.A.).

8.7 Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

8.8 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

8.9 Questa Licenza non si applica alla messa a disposizione di opere audiovisive ai sensi dell'art. 46-bis L.D.A.

Art. 9 ***Limiti della Licenza***

9.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE diverso da quelli previsti dall'art. 6 di questa Licenza è espressamente escluso. In particolare, restano escluse da questa Licenza e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva di SIAE, le seguenti attività:

- a) la pubblica esecuzione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
- b) la diffusione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;
- c) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video;
- d) i Servizi destinati a pubblici esercizi quali supermercati, gallerie commerciali, alberghi, negozi, istituti bancari, stazioni ferroviarie, scali aeroportuali, fiere, ecc.

9.2 Questa Licenza non consente l'ulteriore comunicazione al pubblico e/o distribuzione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE a terzi, in qualsiasi forma e modo, da parte degli Utenti.

9.3 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi del Sito o Servizio, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che i servizi sono destinati al solo uso privato e personale e che è vietato qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE (reimmissione in rete, ulteriori atti di comunicazione al pubblico, pubblica esecuzione, riproduzione in copie, prestito, noleggio, condivisione con terzi).

Art. 10 *Menzioni e informazioni obbligatorie*

10.1 Il Licenziatario si impegna a riportare nella homepage del Sito o all'interno del Servizio e/o far riportare in modo visibile dai distributori del suo Sito o Servizio la menzione "Codice Licenza SIAE n." e, ove possibile, il logo di SIAE nella forma da essa approvata.

10.2 Il Licenziatario si impegna a inserire tra le condizioni e termini d'uso del Servizio accettati dagli Utenti e nella homepage del Sito, un'avvertenza legale o un disclaimer in cui sia chiarito che la fruizione è limitata al solo uso privato e personale (art. 6) e che non è consentita alcuna ulteriore comunicazione dei contenuti mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di embedding, pop-up o simili (art. 12).

10.3 Il mancato rispetto degli obblighi relativi alle menzioni e informazioni obbligatorie previsti in questo articolo comporta il pagamento da parte del Licenziatario di una penale di € 500,00 per ogni trimestre di inosservanza dell'obbligo.

Art. 11 *Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti (DRM)*

11.1 Il Licenziatario potrà convertire il formato dei file contenenti le Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE e potrà utilizzare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE o delle registrazioni.

11.2 Il Licenziatario si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione e qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti eventualmente apposta alle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE o alle registrazioni dai titolari dei relativi diritti.

Art. 12 *Link*

12.1 La Licenza è concessa esclusivamente per il Sito del Licenziatario e a beneficio dei soli Utenti del Sito del Licenziatario.

12.2 Qualora il Sito del Licenziatario metta a disposizione dei propri Utenti Opere o quote di Opere del Repertorio SIAE residenti su Siti di terzi, è sufficiente che siano comunicati a SIAE i programmi o i Siti di origine delle Opere, a condizione che detti programmi o Siti di terzi abbiano ottenuto una separata licenza da SIAE.

12.3 Il Licenziatario riconosce espressamente che per qualsiasi uso di Opere Musicali appartenenti in tutto o in parte al Repertorio di SIAE residenti nel suo Sito da parte di Siti di terzi, mediante Link o in qualsiasi altro modo, deve essere ottenuta dai terzi una separata licenza di SIAE.

Il Licenziatario si impegna a indicare esplicitamente tale obbligo ai terzi e ad adottare misure tecnologiche di protezione affinché sia impedito al Sito terzo privo di licenza SIAE di utilizzare e/o incorporare le pagine del Sito del Licenziatario che contengono Opere appartenenti in tutto o in parte al Repertorio SIAE. Qualora il Licenziatario non rispetti questo impegno, sarà considerato responsabile in solido con i titolari di tali Siti degli obblighi relativi all'uso di Opere o quote di Opere effettuato in assenza di autorizzazione. Tale responsabilità solidale è esclusa se il Licenziatario abbia inserito nei suoi accordi con i terzi l'obbligo per tali Siti di sottoscrivere la Licenza con SIAE e blocchi o rimuova il Link al Sito entro 48 ore dalla relativa richiesta scritta da parte di SIAE.

12.4 Nelle ipotesi di cui ai punti 12.2 e 12.3 sarà considerato tra gli Introiti Lordi ogni ricavo o beneficio economico di qualsiasi tipo che il Licenziatario tragga da tali Link.

12.5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Link generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale e ai Link di mero reindirizzamento a siti di terzi (redirect). Il Licenziatario si impegna a rimuovere il Link di reindirizzamento su richiesta scritta di SIAE nei casi in cui il Sito di terzi utilizzi senza preventiva autorizzazione Opere amministrative da SIAE.

12.6 Salvo specifici accordi conclusi in tal senso con SIAE, qualora il Licenziatario operi anche in qualità di access o hosting provider, questa Licenza non si estende alle utilizzazioni delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE nei siti dei soggetti destinatari dei suoi servizi di accesso o di hosting.

12.7 Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che, ove in una qualsiasi circostanza e in qualsiasi punto della rete Internet abbiano luogo, attraverso Link o altri mezzi tecnici, usi ulteriori delle Opere o quote di Opere Musicali del

Repertorio di SIAE che comportino una nuova forma di sfruttamento, SIAE avrà il diritto di rilasciare una distinta, specifica autorizzazione che copra tali usi.

Art. 13 Utilizzazioni delle Opere Musicali

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9 di questa Licenza, il Licenziatario è tenuto a ottenere direttamente, laddove necessario, il preventivo espresso consenso degli aventi diritto, autori ed editori, per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE e opere di altro genere, es. testi, film, immagini fisse o in movimento, o tra una determinata composizione e un determinato messaggio o campagna promozionale o pubblicitaria (c.d. diritto di sincronizzazione), nonché per qualsiasi uso delle Opere a fini pubblicitari, in particolare per il loro inserimento in spot pubblicitari. Senza la specifica autorizzazione degli aventi diritto, autori ed editori, non è pertanto consentita l'utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE nel contesto di campagne pubblicitarie, effettuate anche su altri media, per la promozione del Sito o Servizio.

Art. 14 Compensi

14.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE i compensi come determinati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della Licenza, in base alle 3 tipologie di periodicità di pagamento previste (annuali, trimestrali e a Evento).

14.2 Per i Siti o Servizi aventi periodicità di pagamento annuale, se l'inizio dell'attività ha luogo nel corso del secondo semestre ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale.

14.3 Per i Siti o Servizi aventi periodicità di pagamento trimestrale, se l'inizio dell'attività ha luogo nel corso del trimestre di riferimento (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre), il trimestre iniziato si paga comunque per intero.

14.4 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo precedente alla sottoscrizione (anno o trimestre) o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

14.5 È tuttavia facoltà di SIAE procedere all'aggiornamento di tali minimi con cadenza annuale o pluriennale a partire dal 1° gennaio, in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI riferito al periodo precedente.

14.6 Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, nel caso di variazioni dei compensi, essi saranno comunicati per iscritto al Licenziatario con mezzo idoneo entro il 30 novembre di ciascun anno, nel qual caso le variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

14.7 In caso di variazioni dei compensi il Licenziatario potrà recedere dal contratto, con decorrenza dalla data della variazione, inviando comunicazione a SIAE entro il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora il Licenziatario non eserciti tale facoltà entro il termine di cui sopra, tali variazioni dei compensi saranno considerate da lui approvate e SIAE potrà effettuare la fatturazione degli importi dovuti dal Licenziatario in base alla nuova tariffa.

14.8 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati da SIAE il Sito o Servizio non risultino conformi a quanto dichiarato all'atto della richiesta della Licenza, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe effettivamente applicabili.

Art. 15 Termini e modalità di pagamento dei compensi

15.1 Il primo pagamento dei compensi dovuti in base alla periodicità del pagamento stesso (annuale, trimestrale), deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione di questa Licenza.

15.2 Tutti i compensi minimi annuali garantiti devono essere versati a SIAE anticipatamente mediante pagamenti annuali, da corrispondere entro 31 giorni dall'inizio dell'anno di competenza, ossia entro il 31 gennaio di ciascun anno.

15.3 Tutti i compensi minimi trimestrali garantiti devono essere versati a SIAE anticipatamente mediante pagamenti trimestrali, da corrispondere entro 20 giorni dall'inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno. Per i Servizi a pagamento, unitamente al report deve essere compilato il prospetto di liquidazione dei compensi redatto in base ad apposito modulo fornito da SIAE.

15.4 Per i Siti o Servizi per i quali, oltre al minimo garantito, è prevista un'aliquota di compenso, il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio

di ciascun anno sulla base degli Introiti Lordi relativi all'anno precedente, determinati a norma dell'art. 1 lett. k), che il Licenziatario è tenuto a comunicare contestualmente a SIAE con apposito modulo disponibile nell'area riservata del Licenziatario nel Portale Servizi Online di SIAE. A richiesta di SIAE il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Qualora non siano dovuti importi a titolo di conguaglio, i compensi minimi (annuali, trimestrali o a Evento) vengono incamerati a titolo definitivo.

15.5 Per i Servizi in Download, il pagamento dei compensi da calcolare in base ai report delle utilizzazioni deve essere effettuato contestualmente all'invio dei report di cui al successivo art. 16.

15.6 Il pagamento relativo al compenso minimo per il concerto o live (c.d. a Evento di cui all'Allegato 1) deve essere corrisposto almeno 30 giorni prima dell'Evento stesso. Il calcolo definitivo degli importi dovuti verrà effettuato in base ai dati relativi agli Introiti Lordi dell'Evento sul Sito o Servizio e/o al numero di Contatti effettivamente rilevati che il Licenziatario è tenuto a comunicare contestualmente in un apposito modulo fornito da SIAE entro 30 giorni dalla data dell'evento stesso.

15.7 I pagamenti devono essere effettuati dal Licenziatario accedendo alla sua area riservata nel Portale Servizi Online di SIAE e utilizzando gli strumenti di pagamento ivi presenti.

15.8 SIAE si riserva di comunicare al Licenziatario l'introduzione di modalità e strumenti di pagamento alternativi, anche informatici, ritenuti validi sotto il profilo della sicurezza, dell'efficacia e della semplicità d'uso.

Art. 16 ***Report***

16.1 Per i Siti o Servizi a periodicità di pagamento annuale il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE i resoconti (report) annuali analitici e completi delle transazioni effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo delle utilizzazioni.

16.2 Per i Siti o Servizi a periodicità di pagamento trimestrale, il Licenziatario si obbliga a fornire a SIAE i resoconti (report) trimestrali analitici e completi delle transazioni effettuate entro il 20° giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre).

16.3 Per i Siti o Servizi a Evento, il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE i resoconti (report) analitici delle transazioni effettuate entro 30 giorni dalla data dell'Evento stesso.

16.4 I report debbono contenere obbligatoriamente i dati identificativi delle Opere o quote di Opere Musicali, comprendenti i titoli, i compositori e gli autori (cognome e nome), gli artisti interpreti o esecutori. Detti report dovranno inoltre contenere i seguenti dati con gli importi indicati al netto dell'IVA:

- per i Servizi in Streaming (compreso il Download temporaneo): i dati relativi al numero di ascolti o visualizzazioni di video, effettuati tramite l'accesso al Sito o Servizio nel periodo di competenza per ogni singola Opera o quota di Opera Musicale e, ove disponibile, anche il Prezzo finale al pubblico per singola Transazione;
- per i Servizi in Download: i dati relativi al numero di Download effettuati tramite l'accesso al Sito o Servizio nel periodo di competenza per ogni singola Opera o quota di Opera Musicale e, ove disponibile, anche il Prezzo finale al pubblico per singola Transazione.

16.5 Il Licenziatario fornirà a SIAE, se disponibili, anche i dati sugli editori originali o sui produttori delle Opere o quote di Opere Musicali utilizzate e i numeri di codice (ISWC, ISRC o altro).

16.6 I report dovranno essere forniti utilizzando l'apposita area del Portale Servizi Online di SIAE (<https://online.siae.it>) utilizzando il formato indicato da SIAE nella stessa area. Ove le caratteristiche dei servizi offerti dal Licenziatario lo richiedano, lo scambio delle informazioni in forma elettronica potrà avvenire secondo specifiche modalità definite di comune accordo tra SIAE e il Licenziatario stesso.

16.7 In caso di mancata consegna dei report di cui ai punti precedenti, è dovuta una penale di € 500,00 per ogni periodo mancante.

16.8 In caso di dichiarazioni mendaci e/o inesatte e/o incomplete sui dati indicati nei report, in quanto influenti sui compensi da corrispondere per diritto d'autore, la responsabilità civile e penale sussiste in capo al Licenziatario.

Art. 17 **Controlli di SIAE**

17.1 Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce a SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti dal medesimo in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con le tecnologie e i modi idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti a SIAE.

17.2 La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata da SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione del contratto di Licenza.

17.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 30 giorni.

17.4 Il Licenziatario è tenuto a consentire al personale di ruolo di SIAE, a professionisti e/o a società di revisione da essa incaricati, di effettuare l'attività di controllo di cui al presente articolo senza limitazioni o restrizioni di sorta, consentendo ai soggetti sopra elencati l'accesso, anche attraverso mezzi informatici (compresa l'installazione di appositi software di controllo), alle documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, oltreché ai dati relativi alle entrate e alle transazioni avvenute per la fornitura delle Opere o quote di Opere Musicali, su qualunque supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura e in qualsiasi luogo le suddette documentazioni si trovino, compreso presso i soggetti che forniscano o abbiano fornito servizi di hosting o altri servizi relativi al Sito o Servizio.

17.5 Per lo svolgimento dei controlli, SIAE potrà comunicare al Licenziatario che intende verificare la reportistica e i relativi pagamenti mediante l'esame di campioni, in formato cartaceo e/o digitale, riferiti ai singoli tipi di utilizzo oggetto della Licenza. Il campione dovrà coprire un periodo di attività non inferiore al 10% dell'intero periodo oggetto dei controlli e sarà rilevato su settimane non consecutive. Le date e l'ampiezza a cui commisurare il campione saranno concordate all'inizio dei controlli. Il campione concordato sarà rappresentativo dell'attività del Licenziatario per il tipo o i tipi di utilizzazione a cui è riferito, in modo da poterne costituire il parametro ai fini delle risultanze dei controlli stessi.

17.6 Qualora il Licenziatario disponga della gestione diretta del server contenente i dati relativi alle transazioni, dovranno essere rilasciate agli incaricati di SIAE le specifiche (user-id e password) utili all'accesso ai file interessati. Ulteriori modalità relative alla gestione dei file di lettura, appositamente predisposti dal Licenziatario, potranno essere concordate in sede applicativa. Nel caso in cui tale server non sia direttamente gestito dal Licenziatario, quest'ultimo si impegna espressamente per il fatto del terzo, ex art. 1381 del Codice civile, affinché il soggetto che gestisce il predetto server rilasci agli incaricati di SIAE, le specifiche (user-id e password) utili per l'accesso ai file interessati, nonché a fornire la documentazione attestante il numero e la tipologia delle transazioni effettuate, sottostanti al rapporto tra il Licenziatario e il terzo.

17.7 Il Licenziatario riconosce a SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati e i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni delle Opere o quote di Opere Musicali.

17.8 Qualora, all'esito del controllo, SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire a SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso infruttuosamente il termine sopramenzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta di SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà a SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento, fermo quanto disposto dall'art. 18 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte di SIAE.

17.9 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

17.10 SIAE e i terzi incaricati sono obbligati alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dei controlli. I dati e le informazioni raccolti durante i controlli saranno usati solo per verificare

l'esattezza degli importi corrisposti dal Licenziatario e potranno essere portati a conoscenza, solo per finalità connesse a questa Licenza, dei revisori dei conti di SIAE e di professionisti esterni anch'essi soggetti all'obbligo di riservatezza.

17.11 L'attività di controllo sarà effettuata da SIAE nel rispetto delle previsioni dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Il Licenziatario informerà i propri Utenti che taluni dati personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte di SIAE e assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei loro confronti ai sensi della citata normativa.

17.12 Il Licenziatario si impegna, su richiesta di SIAE, a compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che il Sito o Servizio sia in ogni momento accessibile gratuitamente da parte di SIAE al fine di verificare che il Licenziatario stia agendo nel rispetto della presente Licenza. Resta inteso che il Licenziatario non sarà tenuto a fornire Download gratuiti nell'ambito dei Servizi di Download.

Art. 18 Penali

18.1 In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dall'art. 15 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE, oltre alla penale, anche gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche e integrazioni. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, qualora non sia stato possibile emettere fattura o richiedere i pagamenti dovuti entro i termini previsti dalla presente Licenza a causa della mancata presentazione, ove applicabile, della rendicontazione delle utilizzazioni o della Dichiarazione degli Introiti Lordi, i termini per l'applicazione delle penali decorrono dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

18.2 Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto di SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del Repertorio Musica di SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti L.D.A., in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

18.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

Art. 19 Modifiche in corso di Licenza

19.1 La Licenza è suscettibile di modifiche e aggiornamenti nei casi in cui:

- a) vengano adottate nuove disposizioni legislative risultanti anche parzialmente incompatibili o in contrasto con le normative vigenti alla data del rilascio della Licenza;
- b) SIAE concluda accordi con una o più associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle parti interessate, a cui il Licenziatario aderisca, che prevedano una diversa regolamentazione della materia;
- c) SIAE aderisca ad accordi internazionali tesi ad acquisire più specifiche garanzie a tutela dei propri associati e mandanti, nonché ad armonizzare le procedure di riscossione dei diritti d'autore e la correlata reportistica.

19.2 Non darà luogo a revisione e/o aggiornamento di questa Licenza l'eventuale modifica della compagine sociale del Licenziatario ovvero la cessione a società controllanti, partecipate o comunque collegate dell'azienda o del ramo d'azienda cui la presente Licenza inerisce, a condizione che di tali eventuali operazioni il Licenziatario dia avviso a SIAE entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di efficacia delle stesse. In tal caso SIAE avrà titolo per ottenere dall'acquirente l'azienda o il ramo d'azienda dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico delle obbligazioni nascenti da questa Licenza. A tale ultimo proposito il Licenziatario garantisce espressamente il fatto del terzo.

Art. 20 Inizio, cessazione o variazione di attività e obblighi di informativa

20.1 All'atto della richiesta della Licenza, il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE tutte le informazioni richieste e necessarie anche alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, per ciascun Sito o Servizio offerto o Social Network al quale il Sito o Servizio sia esteso.

20.2 Il Licenziatario ha l'obbligo di comunicare a SIAE la cessione dell'URL a cui la Licenza si riferisce a soggetti diversi da quelli citati nel precedente art. 19. Detta comunicazione deve pervenire a SIAE entro 15 giorni dalla cessione. In

mancanza di tale comunicazione, il Licenziatario rimane responsabile nei confronti di SIAE per tutte le obbligazioni derivanti dalla Licenza.

20.3 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta riguardo alla titolarità del Sito o Servizio, alla ragione sociale, all'indirizzo, alla sede sociale e a tutte le altre informazioni rilevanti. In assenza di detta comunicazione, il Licenziatario è responsabile per ogni eventuale danno o pregiudizio che potrà derivare a SIAE dalla mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui sopra.

20.4 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, l'inizio di un nuovo Sito o Servizio, con tutte le informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi. In caso di omessa dichiarazione, ferma la responsabilità del Licenziatario anche agli effetti degli articoli 171 e seguenti L.D.A. per l'utilizzo illecito del Repertorio Musica di SIAE nel nuovo Sito o Servizio, in aggiunta al compenso dovuto si applica il compenso supplementare previsto dall'art. 14.4.

20.5 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, tramite la presentazione di una nuova Dichiarazione di responsabilità – a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta nel Sito o Servizio offerti al pubblico e tutte le altre informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi ai sensi della presente Licenza. In caso di omessa comunicazione di variazione, per tutta la durata dell'omissione il Licenziatario è tenuto a pagare la tariffa più alta tra quella dovuta ai sensi della precedente Dichiarazione di responsabilità e quella effettivamente applicabile a seguito della comunicazione o dell'accertamento della variazione. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 18 della presente Licenza.

20.6 Qualora il Licenziatario decida di cessare il Sito o Servizio ne darà comunicazione a SIAE. In mancanza di tale comunicazione, il Licenziatario sarà tenuto alla corresponsione dei compensi previsti dalla Licenza. Il Licenziatario potrà procedere alla disdetta della Licenza online, accedendo alla sua area riservata del Portale Servizi Online di SIAE, ove possibile.

20.7 Ove si avvalga di servizi di posta, le comunicazioni del Licenziatario potranno essere inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma, all'attenzione dell'Ufficio Online o via PEC all'indirizzo: multimedialita@pec.siae.it.

Art. 21 ***Risoluzione del contratto di Licenza***

21.1 Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, nel caso in cui il Licenziatario venga meno a una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 15 e 16 sopra citati, SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

21.2 SIAE ha altresì il diritto di recedere dal contratto di Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tal caso SIAE comunicherà al Licenziatario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, la propria decisione di recedere dal contratto di Licenza e la data dalla quale il recesso avrà effetto.

21.3 Resta in ogni caso salvo il diritto delle parti di risolvere il contratto di Licenza a norma degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

21.4 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a rimuovere dal proprio Sito o Servizio il Codice di Licenza e a cessare immediatamente ogni utilizzo delle Opere Musicali del Repertorio di SIAE che, a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate a SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni e interessi.

Art. 22 *Termini di validità*

22.1 La Licenza ha validità dalla data di pagamento dei compensi relativi al primo periodo di attività (annuale, trimestrale o a Evento) e fino alla comunicazione di disdetta da parte del Licenziatario ovvero fino alla data convenuta tra le parti. In questo caso, la cessazione della Licenza avrà effetto dal primo giorno successivo alla fine del periodo nel corso del quale la disdetta è stata effettuata. In nessun caso la disdetta potrà avere effetto retroattivo.

22.2 A seguito della disdetta effettuata ai sensi del comma precedente, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE che, a partire dalla data di cessazione della Licenza, sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione.

22.3 Questa Licenza sostituisce qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto luogo tra le parti con riferimento all'oggetto della Licenza.

22.4 I compensi previsti come corrispettivo per il rilascio della Licenza non avranno in alcun modo valore di precedente rispetto a qualsiasi altra forma di utilizzazione delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE.

22.5 Per ciascun periodo, trimestrale o annuale, successivo a quello iniziale saranno applicate le tariffe al momento vigenti.

Art. 23 *Modello organizzativo e Codice Etico*

Il Licenziatario dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 24 *Clausola di riservatezza*

24.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni ricevute da o per conto dell'altra Parte, sia in forma scritta che elettronica o in qualsiasi altra forma, che sia contrassegnata come riservata o quando la riservatezza dell'informazione sia resa evidente dalla natura della stessa o dalle circostanze della divulgazione, comprese, in via meramente esemplificativa, le informazioni riguardanti l'attività aziendale, l'attività finanziaria, i dipendenti, i clienti, i fornitori, i beni o la proprietà intellettuale della Parte rivelante ("Informazioni Riservate"). La Parte ricevente non potrà divulgare le Informazioni Riservate a terzi (fatta eccezione per un avvocato o un commercialista con obbligo di non divulgazione), nè potrà farne copie o permettere ad altri di farle senza il consenso scritto della Parte rivelante e non potrà usare tali informazioni per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti da questa Licenza.

24.2 Non sono considerate Informazioni Riservate quelle che la Parte ricevente può provare, mediante prove generalmente accettate, che: a) sono o diventano generalmente disponibili al pubblico senza che ci sia una violazione della riservatezza da parte della Parte ricevente; b) la Parte ricevente le riceve da un terzo che non sia soggetto all'obbligo di riservatezza in relazione a esse; c) erano nella disponibilità della Parte ricevente senza che ci fosse un obbligo di riservatezza precedente al ricevimento delle stesse. L'esistenza di questa Licenza non è un'Informazione Riservata ma i termini dell'accordo devono essere considerati tali.

24.3 Ciascuna Parte è autorizzata a divulgare le Informazioni Riservate ricevute dall'altra nella misura necessaria per (i) adempiere un obbligo giudiziario o legale o (ii) se strettamente necessario per far valere i propri diritti di fronte all'autorità giudiziaria o un collegio arbitrale, a condizione che prima di tale divulgazione la Parte che desidera divulgare Informazioni Riservate deve, a meno che ciò non sia vietato dalla legge, informare l'altra Parte della portata, dello scopo e dei destinatari della divulgazione prevista e deve permettere all'altra Parte di sollevare qualsiasi obiezione o contestazione per impedire la divulgazione.

24.4 Resta inteso che SIAE, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Licenza, ha la facoltà di divulgare Informazioni Riservate nella misura necessaria ai suoi fornitori di servizi di back office e a consulenti terzi che gestiscono i diritti degli aventi diritto, a condizione che SIAE assicuri che ogni divulgazione sia soggetta a doveri di riservatezza ugualmente onerosi rispetto a quelli previsti dalla presente Licenza.

24.5 Allo stesso modo, SIAE ha il diritto di divulgare le Informazioni Riservate nella misura necessaria per distribuire le royalties ai titolari dei diritti che gestisce e fornire una ragionevole reportistica.

24.6 L'obbligo di riservatezza previsto in questa clausola si applica retroattivamente a qualsiasi informazione riservata scambiata prima dell'efficacia della Licenza e sopravvive alla risoluzione della presente per qualsiasi motivo, senza limiti di tempo, finché le informazioni riservate possono essere considerate tali.

Art. 25 Legge applicabile e Foro competente

25.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

25.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali - GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Il Licenziatario dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il Licenziatario è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il Licenziatario è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento mediante e-mail all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

ALLEGATO 1**COMPENSI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
(ART. 14 DELLA LICENZA)**

Le tariffe di seguito indicate si applicano ai Siti e Servizi, ovvero alla parte o sezione dei medesimi, in cui avviene la diffusione, la presentazione, la promozione e l'offerta di file contenenti Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE di cui all'art. 2 della presente Licenza.

Criteri di determinazione dei compensi

I compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio Musica di SIAE sono determinati in relazione alle modalità di utilizzazione e alle condizioni economiche di offerta al pubblico. Sulla base di tali parametri sono state individuate le categorie tariffarie illustrate di seguito.

Per i Siti o Servizi che presentino utilizzazioni appartenenti a più categorie tra quelle elencate nel presente Allegato, i compensi dovuti e i minimi applicabili a ciascuna si cumulano, salvo eccezioni espressamente previste.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Applicazione delle tariffe

Le tariffe si applicano anche nei casi in cui l'oggetto principale del Sito o Servizio non sia direttamente connesso allo sfruttamento delle Opere o quote di Opere Musicali del Repertorio di SIAE.

È sempre fatta salva l'applicazione di un compenso minimo non rimborsabile determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento (anno o trimestre), è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute derivanti dall'applicazione delle regole di calcolo del conguaglio, in linea con gli articoli 14 e 15.

Ai fini di tale calcolo definitivo, il Licenziatario deve fornire a SIAE una Dichiarazione degli Introiti Lordi del Sito o del Servizio per il periodo di riferimento, nonché i prezzi praticati per i servizi in Download e in Streaming in Abbonamento (anche in Bundle) e/o a Transazione e tutte le loro variazioni.

Si applicano esclusivamente i compensi minimi garantiti e non le aliquote percentuali sugli Introiti Lordi qualora il Sito o Servizio sia gratuito oppure non siano presenti Pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il titolare del Sito o Servizio possa ottenere ricavi diretti o indiretti. È consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del Sito o Servizio.

Qualora il Sito o Servizio preveda modalità di utilizzazione diverse da quelle individuate dal presente Allegato o presenti caratteristiche di natura promozionale o pubblicitaria, la tariffa è stabilita di volta in volta in base alle caratteristiche dell'attività, al suo valore economico e ai parametri quantitativi dell'utilizzazione e dovrà essere contattato l'Ufficio Online al seguente indirizzo e-mail: musica.online@siae.it.

Prima dell'avvio di operazioni promozionali o pubblicitarie per conto di terzi o in proprio, il Licenziatario è tenuto a presentare una specifica Dichiarazione di responsabilità da richiedere all'Ufficio Online all'indirizzo e-mail: musica.online@siae.it.

Su richiesta di SIAE, il Licenziatario si impegna a fornire gratuitamente accesso al Sito o Servizio che sarà utilizzato esclusivamente in funzione dell'applicazione delle tariffe.

SERVIZI IN DOWNLOAD
1 Download musicale

- 1.1 È dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella A.
- 1.2 Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista o del compenso minimo unitario per Transazione.
- 1.3 Il compenso minimo per il Download di interi album è determinato nella misura di € 0,80 per ciascun album contenente fino a 15 Opere Musicali. Per album si intende il Download di fissazioni predefinite di Opere Musicali presentate in un formato corrispondente al supporto fisico, ad esempio CD, pubblicato per la vendita sotto tale denominazione.
- 1.4 Il Download a pagamento include i servizi di Preascolto o Preview.

TAB. A - COMPENSI PER DOWNLOAD MUSICALE (al netto dell'IVA)

Tipo di Servizio		Compenso minimo trimestrale	Aliquota	Minimo per Transazione *
Gratuito	PAVM superiori a 4.000.000	€ 7.500	12%	€ 0,10
	PAVM comprese tra 2.000.001 e 4.000.000	€ 4.500		
	PAVM comprese tra 400.001 e 2.000.000	€ 3.000		
	PAVM fino a 400.000	€ 900		
A pagamento		€ 900	12%	€ 0,10

**È fatta salva l'applicazione di € 0,80 per album.*

2 Podcast in Download

- 2.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Podcast:

2.1.1 AMATORIALI

Sono i Servizi appartenenti a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, con un numero di Podcast scaricati all'anno inferiore a 15.000.

In particolare, non è qualificabile come Podcast amatoriale un Servizio che contenga Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali al Podcast.

Se il numero di Podcast scaricati supera i 15.000 all'anno saranno applicate le tariffe previste per i Podcast commerciali.

2.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono i Servizi di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con un numero di Podcast scaricati a trimestre inferiore a 150.000.

Se il numero di Podcast scaricati a trimestre supera i 150.000, saranno applicate le tariffe previste per i Podcast commerciali.

2.1.3 COMMERCIALI

Sono i Servizi attivati da qualsiasi soggetto, che generano introiti e che fanno comunque capo ad aziende o studi di professionisti o sono sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere.

- 2.2 Per i Servizi di cui al punto 2.1.1 è dovuto un compenso annuale di cui alla tabella B.
- 2.3 Per i Servizi di cui al punto 2.1.2 è dovuto un compenso trimestrale di cui alla tabella C.
- 2.4 Per i Servizi di cui al punto 2.1.3 è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella D. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista sugli Introiti Lordi annui del Servizio.

TAB. B - COMPENSI PER PODCAST AMATORIALI (al netto dell'IVA)

N. Podcast scaricati all'anno	Compensi annuali			
	Musica presente solo in intro/outro	Musica fino al 25% della programmazione totale	Musica tra il 26% e il 50% della programmazione totale	Musica tra il 51% e il 75% della programmazione totale
Fino a 15.000	€ 50	€ 100	€ 180	€ 300

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per il Download musicale, di cui all'art. 1 dell'Allegato 1.*

TAB. C - COMPENSI PER PODCAST DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE (al netto dell'IVA)

N. Podcast scaricati a trimestre	Compensi trimestrali			
	Musica presente solo in intro/outro	Musica fino al 25% della programmazione totale	Musica tra il 26% e il 50% della programmazione totale	Musica tra il 51% e il 75% della programmazione totale
Fino a 150.000	€ 75	€ 150	€ 200	€ 300

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per il Download musicale, di cui all'art. 1 dell'Allegato 1.*

TAB. D - COMPENSI PER PODCAST COMMERCIALI (al netto dell'IVA)

N. Podcast scaricati a trimestre	Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Compensi minimi trimestrali	Aliquota
Fino a 150.000 (inclusi)	Musica presente solo in intro e outro	€ 150	1%
	Fino al 25%	€ 300	2%
	Dal 26% al 50%	€ 400	5%
	Dal 51% al 75%	€ 500	7%
Oltre 150.000	Musica presente solo in intro e outro	€ 325	1%
	Fino al 25%	€ 650	2%
	Dal 26% al 50%	€ 800	5%
	Dal 51% al 75%	€ 1.000	7%

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per il Download musicale, di cui all'art. 1 dell'Allegato 1.*

- 2.5 Qualora il Servizio di Podcast venga offerto anche in Streaming, il Licenziatario dovrà sottoscrivere unicamente la Licenza ai sensi dell'art. 13 del presente Allegato con l'applicazione delle relative tariffe.
- 2.6 In caso di Opere o quote di Opere Musicali utilizzate come sottofondo o complemento in e-book, audio-book e analoghe pubblicazioni (che consentano, a titolo di esempio, l'accesso a contenuti musicali tramite codice QR), si applicano i compensi annuali di cui alla tabella B. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul prezzo pagato dall'Utente o del compenso minimo di € 0,07 per Opera o quota di Opera Musicale.

3 Digital Delivery

- 3.1 È dovuto un compenso minimo annuale determinato sulla base della tabella E. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione del compenso unitario per file di Opera Musicale.
- 3.2 A fronte del pagamento del compenso minimo sarà rilasciata la prevista attestazione con validità annuale da esibire alle emittenti destinatarie dei file.

TAB. E - COMPENSI PER DIGITAL DELIVERY (al netto dell'IVA)

Categoria del Licenziatario	Compenso minimo annuale	Compenso unitario per file di Opera Musicale
Autori ed editori	€ 100	€ 0,08
Artisti e produttori	€ 200	€ 0,12

SERVIZI IN STREAMING
4 Streaming musicale gratuito

- 4.1 È dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella F. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista.
- 4.2 Nel caso di offerta in modalità combinata (Streaming e Download), il compenso minimo trimestrale previsto è considerato anticipo per tutta l'attività.
- 4.3 I compensi di cui alla tabella F includono anche i servizi di Preascolto e Preview.

TAB. F - COMPENSI PER STREAMING MUSICALE GRATUITO (al netto dell'IVA)

Tipo di Servizio	Compenso minimo trimestrale	Aliquota
PAVM superiori a 4.000.000	€ 7.500	12%
PAVM comprese tra 2.000.001 e 4.000.000	€ 4.500	
PAVM comprese tra 400.001 e 2.000.000	€ 3.000	
PAVM fino a 400.000	€ 900	

5 Preascolto in Streaming musicale gratuito di frammenti di Opere Musicali

È dovuto un compenso trimestrale di € 300 per il Preascolto o la Preview di frammenti di Opere Musicali di durata non superiore a 45 secondi.

6 Streaming musicale a pagamento (Abbonamento o Transazione)

- 6.1 Per i Servizi offerti in Abbonamento (anche in Bundle), si applicano i minimi trimestrali determinati sulla base della tabella F. Per i Servizi a Transazione è dovuto un compenso minimo trimestrale di € 900. Tali compensi sono considerati anticipi delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dei minimi e delle aliquote previsti nella tabella G.
- 6.2 I compensi di cui alla tabella G includono anche i servizi di Preascolto e Preview.

TAB. G - COMPENSI PER STREAMING MUSICALE A PAGAMENTO (al netto dell'IVA)

Tipo di Streaming		Compenso per Abbonamento mensile*	Compenso minimo per stream/Transazione**	Aliquota
In Abbonamento	Interattivo	€ 0,88	€ 0,003	12%
	Interattività limitata			10,5%
Streaming a Transazione		N/A	€ 0,10	12%

*Per i Servizi in Bundle si applica il minimo per Abbonamento mensile pari a € 0,52.

**Per i Servizi a Transazione è fatta salva l'applicazione di € 0,80 per album.

7 Musica di complemento o di sottofondo in Siti Internet

7.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Sito:

7.1.1 PERSONALI

Sono i Siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito, con un massimo di 10 Brani Musicali messi a disposizione sullo stesso.

Se il numero di Brani Musicali messi a disposizione sul Sito è superiore a 10, saranno applicate le tariffe previste per i Siti commerciali.

7.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono i Siti di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito.

7.1.3 COMMERCIALI

Sono i Siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come intestati a persone fisiche o giuridiche e creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere.

7.2 È dovuto un compenso annuale determinato sulla base della tabella H.

TAB. H - COMPENSI PER SITI INTERNET (al netto dell'IVA)

Tipo di Sito		Compensi annuali per Siti con massimo 10 Brani Musicali	Compensi annuali per Siti con oltre 10 Brani Musicali
Personale		€ 50	N/A
Di istituzioni, enti locali o di enti del Terzo settore		€ 130	€ 1.300
Commerciale	Fino a 100.000 PAVM	€ 300	€ 3.000
	Oltre 100.000 PAVM	€ 1.250	€ 4.570

7.3 Le condizioni economiche previste dal presente articolo non si applicano ai Siti in cui è presente Pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il Licenziatario possa ottenere ricavi diretti o indiretti. È consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del Sito.

8 Servizi Ibridi

- 8.1 È dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella I. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista o del compenso minimo unitario.

TAB. I - COMPENSI PER SERVIZI IBRIDI (al netto dell'IVA)

Tipo di Sito o Servizio	Compenso minimo trimestrale	Compenso minimo per Abbonamento	Aliquota
PAVM superiori a 4.000.000	€ 7.500	€ 0,88	12%*
PAVM comprese tra 2.000.001 e 4.000.000	€ 4.500		
PAVM comprese tra 400.001 e 2.000.000	€ 3.000		
PAVM fino a 400.000	€ 900		

*La percentuale di compenso del 12% potrà essere sottoposta a una riduzione, che non sarà in nessun caso superiore al 30%, da concordare in base ai contenuti non musicali o non amministrati da SIAE che effettivamente sono disponibili attraverso il Sito o il Servizio.

9 Eventi live

- 9.1 In caso di trasmissione in diretta di concerti dal vivo o di altre manifestazioni dal vivo a contenuto prevalentemente musicale, è dovuto un compenso per ciascun Evento determinato sulla base della tabella J.
- 9.2 Il Licenziatario è tenuto a corrispondere anticipatamente il compenso minimo previsto nella tabella J in relazione alla durata dell'Evento. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista o del compenso per numero di Contatti effettivamente rilevati.

TAB. J - COMPENSI PER EVENTI LIVE (al netto dell'IVA)

Durata dell'Evento	Compenso minimo per Evento			Aliquota
	Fino a 1.000 Contatti	Da 1.001 a 5.000 Contatti	Da 5.001 a 10.000	
Fino a un'ora	€ 100	€ 300	€ 600	12%
Oltre un'ora	€ 150	€ 500	€ 1.000	

Occorre dare a SIAE comunicazione preventiva dell'iniziativa inviando una e-mail all'indirizzo: musica.online@siae.it.

10 Web Radio monocalcanali non interattive

10.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Web Radio:

10.1.1 PERSONALI E DI ISTITUTI SCOLASTICI

Sono le Web Radio a carattere amatoriale presenti in Siti che appartengono a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, nonché le Web Radio di Istituti scolastici di ogni ordine e grado (comprese le Web Radio universitarie). Non è qualificabile come Web Radio personale un Sito che abbia Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla Web Radio stessa.

10.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono le Web Radio per Siti di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.1.3 COMMERCIALI/AZIENDALI

Sono le Web Radio, attivate da qualsiasi soggetto, con le sole eccezioni di quanto sopra previsto, nonché le Web Radio aziendali che promuovono beni o servizi relativi all'attività commerciale o professionale svolta dall'azienda, pur in assenza di introiti diretti.

10.2 Per le Web Radio di cui al punto 10.1.1 è dovuto un compenso annuale di cui alla tabella K.

10.3 Per le Web Radio di cui al punto 10.1.2 è dovuto un compenso trimestrale determinato sulla base della tabella L.

10.4 Per le Web Radio di cui al punto 10.1.3 è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella L. Tale compenso, da versare anticipatamente, è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote o dei compensi unitari previsti.

TAB. K - COMPENSI PER WEB RADIO PERSONALI E DI ISTITUTI SCOLASTICI (al netto dell'IVA)

Compenso annuale per ciascun canale	
€ 400	

TAB. L - COMPENSI PER WEB RADIO DI SITI DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE e DI SITI COMMERCIALI/AZIENDALI (al netto dell'IVA)

N. PAVM	Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Siti di istituzioni, enti locali o di enti del Terzo settore	Siti commerciali/aziendali	
		Compensi trimestrali	Compensi minimi trimestrali	Aliquota
Fino a 100.000 (includere)*	Fino al 25%	€ 165	€ 325	2%
	Dal 26% al 75%	€ 215	€ 425	5%
	Oltre il 75%	€ 250	€ 500	7%
Oltre 100.000	Fino al 25%	€ 250	€ 485	2%
	Dal 26% al 75%	€ 325	€ 635	5%
	Oltre il 75%	€ 375	€ 750	7%

*Per le Web Radio commerciali/aziendali con Introiti Lordi annui fino a € 3.000 e fino a 100.000 PAVM si applica esclusivamente il compenso trimestrale di € 215 senza applicazione delle aliquote.

- 10.5 Estensione Archivio: qualora il Licenziatario intenda offrire in formato Podcast a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nella Web Radio, il Licenziatario corrisponderà un compenso aggiuntivo pari al 30% dei compensi determinati ai sensi delle precedenti tabelle.
- 10.6 Per i Servizi in Download la tariffa copre fino a un massimo di 10.000 Download a settimana.

11 Web Radio multicanali non interattive

- 11.1 Per le Web Radio multicanali non interattive si applicano le aliquote di compenso previste dalla precedente tabella L (Web Radio monocali non interattive – Siti commerciali/aziendali).
- 11.2 È comunque dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella M. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote sugli Introiti Lordi del Sito o Servizio.

TAB. M - COMPENSI PER WEB RADIO MULTICANALI NON INTERATTIVE (al netto dell'IVA)

A pagamento	Compensi minimi trimestrali	Gratuite		Compensi minimi trimestrali
PAVM fino a 100.000	€ 1.000	Numero canali	2-3	€ 720
			4-5	€ 1.440
			6-8	€ 2.160
9-10	€ 2.880			
11-20*	€ 4.800			
PAVM oltre 100.000	€ 1.500			

**Per le Web Radio multicanali che offrano agli utenti oltre 20 canali, il compenso dovrà essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'offerta. In tal caso occorrerà contattare l'Ufficio Online all'indirizzo: musica.online@siae.it.*

12 Web Radio interattive

Per le Web Radio che offrono a ciascun Utente la possibilità di personalizzare la programmazione a sua scelta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costruendo una playlist personalizzata o richiedendo l'ascolto di una determinata Opera o di una successione di Opere Musicali), l'aliquota del compenso è stabilita nella misura del 12% degli Introiti Lordi annui, con un minimo trimestrale di € 1.500 per ogni canale audio.

13 Podcast in Streaming

13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Podcast:

13.1.1 AMATORIALI

Sono i Servizi appartenenti a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, con meno di 5.000 PAVM.

In particolare, non è qualificabile come Podcast amatoriale un Servizio che contenga Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali al Podcast.

Se il numero di PAVM è superiore a 5.000, saranno applicate le tariffe previste per i Podcast commerciali.

13.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono i Servizi di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con meno di 100.000 PAVM.

Se il numero di PAVM è superiore a 100.000, saranno applicate le tariffe previste per i Podcast commerciali.

13.1.3 COMMERCIALI

Sono i Servizi attivati da qualsiasi soggetto, che generano introiti e che fanno comunque capo ad aziende o studi di professionisti o sono sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere.

13.2 Per i Servizi di cui al punto 13.1.1 è dovuto un compenso annuale di cui alla tabella N.

13.3 Per i Servizi di cui al punto 13.1.2 è dovuto un compenso trimestrale di cui alla tabella O.

13.4 Per i Servizi di cui al punto 13.1.3 è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella P. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista sugli Introiti Lordi annui del Servizio.

TAB. N - COMPENSI PER PODCAST AMATORIALI (al netto dell'IVA)

N. PAVM	Compensi annuali			
	Musica presente solo in intro/outro	Musica fino al 25% della programmazione totale	Musica tra il 26% e il 50% della programmazione totale	Musica tra il 51% e il 75% della programmazione totale
Fino a 5.000	€ 50	€ 100	€ 180	€ 300

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per lo Streaming musicale, di cui all'art. 4 dell'Allegato 1.*

TAB. O - COMPENSI PER PODCAST DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI O DI ENTI DEL TERZO SETTORE (al netto dell'IVA)

N. PAVM	Compensi trimestrali			
	Musica presente solo in intro/outro	Musica fino al 25% della programmazione totale	Musica tra il 26% e il 50% della programmazione totale	Musica tra il 51% e il 75% della programmazione totale
Fino a 100.000	€ 75	€ 150	€ 200	€ 300

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per lo Streaming musicale di cui all'art. 4 dell'Allegato 1.*

TAB. P - COMPENSI PER PODCAST COMMERCIALI (al netto dell'IVA)

N. PAVM	Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Compensi minimi trimestrali	Aliquota
Fino a 400.000 (inclusi)	Musica presente solo in intro e outro	€ 150	1%
	Fino al 25%	€ 300	2%
	Dal 26% al 50%	€ 400	5%
	Dal 51% al 75%	€ 500	7%
Oltre 400.000	Musica presente solo in intro e outro	€ 325	1%
	Fino al 25%	€ 650	2%
	Dal 26% al 50%	€ 800	5%
	Dal 51% al 75%	€ 1.000	7%

**Se la musica supera il 75% della programmazione totale, si applicheranno le tariffe per lo Streaming musicale, di cui all'art. 4 dell'Allegato 1.*

- 13.5 La sottoscrizione della Licenza per il Servizio di Podcast in Streaming copre anche il Servizio di Podcast in Download eventualmente offerto dal Licenziatario.
- 13.6 In via sperimentale, in caso di Opere o quote di Opere Musicali utilizzate come sottofondo o complemento in e-book, audio-book e analoghe pubblicazioni (che consentano, a titolo di esempio, l'accesso a contenuti musicali tramite Codice QR), si applicano i compensi annuali di cui alla tabella N. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota del 2,50% sul prezzo pagato dall'Utente.

14 Web TV

14.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di Web TV:

14.1.1 AMATORIALI (CON INTROITI LORDI ANNUI FINO A € 5.000)

Sono le Web TV a carattere amatoriale o divulgativo con Introiti Lordi annui fino a € 5.000. In particolare, non è qualificabile come Web TV amatoriale quella che abbia Link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessoria rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla Web TV stessa.

Se gli Introiti Lordi annui della Web TV amatoriale sono superiori a € 5.000, la Web TV è considerata di tipo commerciale e si applicano le tariffe di cui al punto 2) o 3) in base alle caratteristiche qualificanti.

14.1.2 DI ISTITUZIONI, ENTI LOCALI, ENTI DEL TERZO SETTORE E COMMERCIALI (CON MENO DI 100.000 PAVM E INTROITI LORDI ANNUI FINO A € 30.000)

Sono le Web TV di istituzioni pubbliche ed enti locali, degli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro e costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché le Web TV commerciali con meno di 100.000 PAVM e Introiti Lordi annui fino a € 30.000. Se gli Introiti Lordi annui sono superiori a € 30.000 o le PAVM sono superiori a 100.000, la Web TV è considerata di tipo commerciale e si applicano le tariffe di cui al punto 3).

14.1.3 COMMERCIALI (CON PIÙ DI 100.000 PAVM O INTROITI LORDI ANNUI OLTRE € 30.000)

Sono tutte le Web TV commerciali con più di 100.000 PAVM o Introiti Lordi annui superiori a € 30.000.

14.2 Per le Web TV di cui al punto 14.1.1 è dovuto un compenso annuale determinato sulla base della tabella Q.

14.3 Per le Web TV di cui al punto 14.1.2 è dovuto un compenso trimestrale determinato sulla base della tabella R.

14.4 Per le Web TV di cui al punto 14.1.3 è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella S. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione dell'aliquota prevista sugli Introiti Lordi annui del Servizio.

14.5 Laddove il Licenziatario fornisca anche il Servizio di Video on demand, si applicano, oltre alle tariffe di cui sotto, anche quelle per il Servizio VOD indicate nella tabella U.

TAB. Q - COMPENSI PER WEB TV AMATORIALI con VOD incluso (al netto dell'IVA)

Compenso annuale
€ 600

TAB. R - COMPENSI PER WEB TV di ISTITUZIONI, ENTI LOCALI, di ENTI DEL TERZO SETTORE e COMMERCIALI con VOD incluso, con meno di 100.000 PAVM e Introiti Lordi annui fino a € 30.000 (al netto dell'IVA)

Tipo di Servizio e contenuti offerti	Compenso trimestrale
Web TV informative e culturali: con programmi basati sulla diffusione di contenuti di uno specifico genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, , finanza, moda, arte, gastronomia, medicina) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, a esclusione di opere cinematografiche o assimilate e di video musicali	€ 250
Web TV generaliste: con programmi basati sulla diffusione di contenuti misti (di norma programmi musicali, di intrattenimento, di arte varia, ecc.)	€ 450

TAB. S - COMPENSI PER WEB TV COMMERCIALI con VOD escluso, (al netto dell'IVA)

Tipo di Servizio e contenuti offerti	Compenso minimo trimestrale	Aliquota
Web TV di notiziari, televendite e sport: con programmi basati esclusivamente sulla diffusione di notiziari generici o specifici (c.d. canali all news), televendite, eventi sportivi in diretta o in differita (con le eventuali repliche), con utilizzazioni solo occasionali o sporadiche di musica	€ 250	0,4%
Web TV informative e culturali: con programmi basati sulla diffusione di contenuti di uno specifico genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, finanza, moda, arte, gastronomia, medicina) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, a esclusione di opere cinematografiche o assimilate e di video musicali	€ 360	1,60%
Web TV generaliste: con programmi basati sulla diffusione di contenuti misti (di norma programmi musicali, di intrattenimento, di arte varia, ecc.)	€ 1.080	3,60%
Web TV musicali: con programmi basati prevalentemente sulla diffusione di contenuti con musica protagonista (programmi musicali e video musicali)	€ 2.160	12%

- 14.6 Per le Web TV che mettano a disposizione opere cinematografiche o assimilate, si rimanda a separato Contratto per le utilizzazioni online delle opere audiovisive, per il quale occorre contattare l'Ufficio Online all'indirizzo: musica.online@siae.it.

15 Video on demand (VOD)

15.1 Ai fini della determinazione delle tariffe si distinguono le seguenti tipologie di VOD:

15.1.1 FINO A 5 VIDEO

Sono i Siti che consentono all'Utente di accedere, a sua richiesta, a un Archivio di contenuti che contiene fino a un massimo di 5 video e un massimo di 10 Brani Musicali.

Se i video presenti sono più di 5 o i Brani Musicali utilizzati sono più di 10, si applicano le tariffe di cui al punto 2).

15.1.2 OLTRE 5 VIDEO

Sono i Siti o Servizi che consentono all'Utente di accedere, a sua richiesta, a un Archivio di contenuti che contiene più di 5 video o più di 10 Brani Musicali.

15.2 Per i Siti di cui al punto 15.1.1 il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale indicato nella tabella T.

15.3 Per i Siti o Servizi di cui al punto 15.1.2 è dovuto un compenso minimo trimestrale, determinato sulla base della tabella U. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste.

15.4 Laddove il Licenziatario offra anche il Servizio di Web TV, si applicano, oltre alle tariffe di cui sotto, anche quelle per il Servizio di Web TV di cui alla tabella S.

TAB. T - COMPENSI PER VOD FINO A 5 VIDEO (al netto dell'IVA)

Tipo di Sito	PAVM	Compenso annuale
Siti personali, intesi come i Siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito	N/A	€ 50
Siti di istituzioni pubbliche, enti locali e degli enti del Terzo settore, che non effettuano attività commerciale di nessun genere attraverso il Sito	N/A	€ 130
Siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come i Siti intestati a persone fisiche o giuridiche, creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere	Fino a 100.000	€ 300
	Oltre 100.000	€ 1.250

TAB. U - COMPENSI PER VOD OLTRE 5 VIDEO (al netto dell'IVA)

Tipo di contenuti offerti	Compensi minimi trimestrali					Aliquota
	Da 6 a 30 video	Oltre 30 video				
	PAVM N/A	PAVM fino a 400.000	PAVM da 400.001 a 2 milioni	PAVM da 2 milioni a 4 milioni	PAVM oltre 4 milioni	
Contenuti sportivi, in diretta o in differita, notiziari generici o specifici con utilizzazione solo occasionale e sporadica di musica identificativa	€ 100					0,4%
Contenuti di uno specifico genere (es. arte, finanza, sport, ecc.) con forme di utilizzazioni musicali marginali o di secondo piano	€ 250					1,60%
Contenuti di vario genere con forme di utilizzazioni musicali complementari, comprese opere cinematografiche o assimilate provviste di musiche di commento per sottolineare immagini ovvero elementi drammaturgici di cui costituiscono necessario complemento*	€ 300	€ 900	€ 3.000	€ 4.500	€ 7.500	2,50%
Contenuti misti (di norma programmi musicali, di intrattenimento, di arte varia, ecc.)	€ 450					3,60%
Contenuti prevalentemente musicali/con musica protagonista	€ 450					12%

*Resta inteso che la presenza di opere cinematografiche deve essere limitata e non può costituire l'oggetto principale del servizio offerto, ipotesi per la quale si rimanda a separata licenza per la quale occorre contattare l'Ufficio Online all'indirizzo: musica.online@siae.it.

- 15.5 Qualora l'utilizzazione ecceda il limite di 30 video previsto dalla precedente tabella, ferma restando l'aliquota applicabile per ciascuna tipologia di Sito o Servizio e contenuti, si applica il minimo di compenso calcolato in base alle PAVM; in tal caso, per i Siti o Servizi che offrono solo video con musica di commento e generalisti - definiti nella tabella precedente - può essere applicato un abbattimento fino al 40% del minimo di compenso previsto, in ragione del numero di video e del contenuto di Opere Musicali presenti. Per l'eventuale definizione di questa tariffa, occorre contattare l'Ufficio Online all'indirizzo: musica.online@siae.it.

16 Web TV o VOD – Pagamento per evento

- 16.1 In caso di Servizi di Web TV o VOD con pagamento per evento/contenuto fruito, che offrano in Streaming e Download contenuti video con presenza di Opere Musicali, è dovuto un compenso minimo trimestrale determinato in base alla tabella V. Tale compenso è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute in base all'applicazione delle aliquote previste o del compenso unitario, ove previsto.

TAB. V - COMPENSI PER WEB TV/VOD CON PAGAMENTO PER EVENTO (al netto dell'IVA)

Contenuti	Compenso minimo trimestrale	Compenso minimo unitario	Aliquota
Video musicali, videoclip, concerti	€ 300	€ 0,08	10,5%
Trasmissione in simultanea di programmi generalisti televisivi originariamente diffusi da terzi		N/A	3,60%

17 Estensione della Licenza all'offerta degli stessi contenuti Streaming su Social Network

- 17.1 Qualora intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti in Streaming nel Sito o Servizio oggetto della Licenza attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario si impegna a dichiarare a SIAE ciascun Social Network in cui sia presente. In tal caso, il relativo compenso aggiuntivo per ogni Social Network è quello previsto dal presente Allegato per il Sito o Servizio che si intende estendere al Social Network, aumentato del 30%.
- 17.2 Si fa presente che se l'unico Sito per il quale si richiede il rilascio della licenza è quello presente su un Social Network, si applicano le tariffe previste dal precedente articolo 7.

SERVIZI DI AUTOPROMOZIONE
18 Autopromozione

18.1 Sono considerate attività di autopromozione la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico di frammenti di Opere Musicali del repertorio (per autori e artisti interpreti) o del catalogo (per editori o produttori fonografici) del titolare del Sito della durata non superiore a 90 secondi, a titolo gratuito e in modalità Streaming o Download. Il Sito di autopromozione non effettua altro tipo di attività pubblicitaria o commerciale.

18.2 Le tariffe si applicano in base al numero di Opere Musicali e non ai singoli frammenti utilizzati.

18.3 Per l'utilizzazione delle sue Opere Musicali, il titolare del Sito dichiara di aver ottenuto idonea liberatoria da parte di tutti gli altri eventuali titolari di diritti sulle stesse, da presentare a SIAE su sua richiesta.

18.4 Ai Siti di autori si applica il compenso annuale determinato sulla base della tabella W.

18.5 Ai Siti di editori si applica il compenso annuale determinato sulla base della tabella X.

18.6 Ai Siti di artisti interpreti si applica il compenso annuale determinato sulla base della tabella Y.

18.7 Ai Siti di produttori fonografici si applica il compenso annuale determinato sulla base della tabella Z.

TAB. W - COMPENSI PER SITI DI AUTORI (al netto dell'IVA)

Numero di Opere	PAVM	Compenso annuale
1 - 20	Tra 1 e 30.000	€ 50
1 - 20	Oltre 30.000	€ 150
Oltre 20	Tra 1 e 30.000	€ 120
Oltre 20	Oltre 30.000	€ 300

TAB. X - COMPENSI PER SITI DI EDITORI (al netto dell'IVA)

Numero di Opere	PAVM	Compenso annuale
1 - 50	Tra 1 e 30.000	€ 150
1 - 50	Oltre 30.000	€ 300
Oltre 50	Tra 1 e 30.000	€ 600
Oltre 50	Oltre 30.000	€ 1.200

TAB. Y - COMPENSI PER SITI DI ARTISTI INTERPRETI (al netto dell'IVA)

Numero di Opere	PAVM	Compenso annuale
1-20	Tra 1 e 30.000	€ 150
21-50	Tra 1 e 30.000	€ 300
1-50	Tra 30.001 e 100.000	€ 600
1-50	Oltre 100.000	€ 1.200
Oltre 50	Tra 1 e 30.000	€ 900
Oltre 50	Tra 30.001 e 100.000	€ 1.800
Oltre 50	Oltre 100.000	€ 3.600

TAB. Z - COMPENSI PER SITI DI PRODUTTORI FONOGRAFICI (al netto dell'IVA)

Numero di Opere	PAVM	Compenso annuale
1-50	Tra 1 e 30.000	€ 300
1-50	Tra 30.001 e 100.000	€ 600
1-50	Oltre 100.000	€ 1.200
Oltre 50	Tra 1 e 30.000	€ 900
Oltre 50	Tra 30.001 e 100.000	€ 1.800
Oltre 50	Oltre 100.000	€ 3.600